

così l'ultimo avanzo del formalismo antico, e trionfa il principio moderno, così fecondo di conseguenze pratiche, per cui ogni diritto è fatto capace di produrre azione.

La rappresentanza nei giudizi è pienamente ammessa anzi vi si disegna già la distinzione tra il *procurator*, che assiste o rappresenta la parte negli atti processuali, e l'*advocatus*, che presta il suo consiglio sul punto di diritto. Le persone incapaci stanno in giudizio per mezzo del proprio rappresentante, tutore o curatore; le donne, dove persiste l'istituto della perpetua tutela, per mezzo del mundoaldo o avvocato, ora più spesso scelto od eletto. Sono invece colpiti da incapacità piena i banditi e gli scomunicati, quando soffrano pena a causa di delitti gravi.

Il processo si mette in moto con la citazione, atto esclusivamente giudiziario, che si compie oralmente *per nunciium* o più spesso in iscritto *per literam citatoriam*, da cui talvolta è distinto il *libellus*, atto introduttivo del giudizio, dove la parte determina l'oggetto della domanda, benchè la pratica tenda a confonderlo con la citazione. Dall'uso volgare della citazione *per grida* e dal fraintendimento della citazione romana *per edictum*, si svolge la *citatio edictalis*, fatta per mezzo di pubblico proclama, applicata nel caso che fosse impossibile la citazione ordinaria, per prepotenza o irreperibilità del citando, e ammessa anche nella vendita giudiziale, nel concorso, e ogni volta che sia da fissare un termine a persone sconosciute o indeterminate, per invitarle a proporre eventuali diritti. Se il convenuto resta contumace, incorre penalmente in una nota di biasimo (*blasmo*), nelle multe e finalmente nel bando (§ 104), mentre all'attore può essere dato il possesso tediale dei beni, che dopo un anno può diventare definitivo.

Nel giudizio, si richiede tanto dall'attore quanto dal convenuto il giuramento *de veritate dicenda*, e ciò